



Comune di Parma

Progetto

Centro studi per la promozione di attività finalizzate alla promozione della legalità ed al contrasto dei fenomeni della criminalità organizzata sul territorio

Azione 2

Supporto e formazione interna all'Ente ai funzionari e ai dirigenti preposti alla preparazione ed al controllo di gare di appalto e di avvisi pubblici in genere, per la elaborazione di una metodologia utile alla prevenzione di possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata

Fase 1

ALLEGATO 3



Comune di Parma

**LE DIRETTIVE EUROPEE ED IL
NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI
ISTITUTI CONTRATTUALI
E LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

IVAN CICONI

Parma 21 aprile 2016

**STRUTTURA DEL
"CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E
DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE"**

**PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI,
DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI (1-34)**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI
COMUNI (1-3)**

**TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN
PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE (4-20)**

**TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE (21-27)**

**TITOLO IV - MODALITA' DI AFFIDAMENTO, PRINCIPI
COMUNI (28-35)**

**PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI
SERVIZI E FORNITURE (35-163)**

**TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E
CONTRATTI SOTTO SOGLIA (35-36)**

**TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI (37-43)**

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44-93)

**Capo I - Modalità comuni alle procedure di
affidamento (44-58)**

Sezione I - Disposizioni comuni (44-53)

**Sezione II - Tecniche e strumenti per gli appalti
elettronici e aggregati (54-58)**

**Capo II - Procedure di scelta del contraente per i
settori ordinari (59-65)**

**Capo III - Svolgimento delle procedure per i
settori ordinari (66-93)**

Sezione I - Bandi e avvisi (66-76)

Sezione II - Selezione delle offerte (77-93)

**TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI
ORDINARI (94-99)**

TITOLO V - ESECUZIONE (100-113)

TITOLO VI - REGIMI DI APPALTO (114-163)

Capo I - Appalti nei settori speciali (114-141)

Sezione I - Disposizioni applicabili e ambito (114-121)

Sezione II - Procedura di scelta del contraente (122-132)

**Sezione III - Selezione dei partecipanti e delle offerte e
relazioni uniche (133-139)**

**Sezione IV - Servizi sociali, concorsi di progettazione e
norme su esecuzione (140-141)**

Capo II - Appalti nei servizi sociali (142-144)

**Capo III - Appalti nel settore dei beni culturali (145-
151)**

**Capo IV - Concorsi di progettazione e di idee (152-
157)**

Capo V - Servizi ricerca e sviluppo (158)

**Capo VI - Appalti e procedure in settori specifici
(159-163)**

Sezione I - Difesa e sicurezza (159-163)

PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE (164-178)

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI
SPECIFICHE (164-178)**

Capo I - Principi generali (164-169)

Capo II - Garanzie procedurali (170-173)

Capo III - Esecuzione della concessione (174-178)

**PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E
CONTRAENTE GENERALE (179-199)**

TITOLO I – PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (180-191)

TITOLO II – IN HOUSE (192-193)

TITOLO III – CONTRAENTE GENERALE (194-199)

**PARTE V - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI
PRIORITARI (200-203)**

**PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
(204-219)**

TITOLO I – CONTENZIOSO (204-211)

Capo I – Ricorsi giurisdizionali (204)

Capo II - Rimedi alternativi (205-2011)

TITOLO II – GOVERNANCE (212-215)

**TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI
COORDINAMENTO E ABROGAZIONI (216-220)**



**LA GOVERNANCE DEL SISTEMA
DEI CONTRATTI PUBBLICI**

IVAN CICCONI
Parma 21 aprile 2016

IL SISTEMA DEI CONTRATTI PUBBLICI

**CABINA DI REGIA
(ART. 212)**

**AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
(ART.213)**

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
(ART. 31)**

ART. 212

INDIRIZZO E COORDINAMENTO

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:
- a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice (...);
 - b) curare la fase di attuazione (...);
 - c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di (...);
 - d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche (...);
 - e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.

2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.

3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

4. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente decreto e sulla gestione delle relative procedure.

5. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.

ART. 213
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (...).
2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, (...).
Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto della regolamentazione, (...). Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:
 - a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati (...), nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;
 - b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
 - c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
 - d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

- e) predisporre e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;
- f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
- g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 164 del presente codice;
- h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti

- richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.
4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo (...)

7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità"(...)
8. (...) l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara (...)
9. (...) l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.
10. L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati

- relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 81. Garantisce altresì, il collegamento con la banca dati di cui all'articolo 81.
11. Presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. L'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa (...)
14. Gli introiti delle sanzioni (...) confluiscono in un apposito fondo.. per essere destinati,(...)alla premialità delle stazioni appaltanti,(...).

15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* ai sensi dell'articolo 193.

16. È istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

ART.31 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (...). Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) (...); c) (...); d) (...); e) (...); f) (...); g) (...); h) (...); i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

5. L'ANAC con proprio atto definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, (...) rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; (...).

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, (...), il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché (...), vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. (...).

9. (...), allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, (...), istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze (...). Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, (...).

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni (...).

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, (...). Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo. (...).

(...). La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.



LE DEFINIZIONI DEI CONTRATTI PUBBLICI TIPICI E ATIPICI E LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

IVAN CICCONI
Parma 21 aprile 2016

I CONTRATTI PUBBLICI

dd) «contratti» o **«contratti pubblici»**, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera II);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; lavori di posa in opera e di installazione;

II) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- 1) l'esecuzione o la progettazione esecutiva e l'esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori a uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di *corrispettivo unicamente il diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo*, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei lavori.

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di *corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo*, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

CARATTERI FONDAMENTALI DEI CONTRATTI

di **Appalto** e di **Concessione**

La prestazione:

esecuzione / gestione

Il corrispettivo:

prezzo / diritto di gestire

Il rischio:

di impresa / di mercato

ART. 183 - FINANZA DI PROGETTO (EX ART. 153 DLGS 163/2006)

Nasce con l'inserimento nella legge quadro sui lavori pubblici (l.109/94) degli artt. 37bis e seg., con la cosiddetta "merloni ter" (l.415/98).

Peculiarità in ambito europeo della procedura ad iniziativa privata (procedura art.153- Finanza di progetto, Dlgs 163/2006).

Esplosione delle procedure a seguito della **nuova definizione** della Concessione data con la legge 166/2002 (cancellazione del limite del 50% del prezzo come corrispettivo e del limite di 30 anni di durata: art. 143 Dlgs 163/2006).

Art. 183 del Nuovo codice: cosa cambia? Resta la procedura del 153, cambia invece la definizione del contratto di concessione.

ART. 165

RISCHIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO NELLE CONCESSIONI

1. Nei contratti di concessione (...), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Detti contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. (...). *In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al TRENTA per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.*

3. (...); 4. (...); 5. (...).

I CONTRATTI ATIPICI NEL NUOVO CODICE

Art. 19 (Contratti di sponsorizzazione)

Art. 20 (**Opera pubblica realizzata a spese del privato**)

Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

Art. 180 (**Partenariato pubblico e privato**)

Art. 183 (*Finanza di progetto*)

Art. 187 (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)

Art. 188 (**Contratto di disponibilità**)

Art. 194 (**Affidamento a contraente generale**)

ART. 20

OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici.

2. L'amministrazione, (...) valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto (...).

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

ART. 180

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso **di cui all'art. 3, comma 1, lettera fff)**, stipulato **per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa.** Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissibilità ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto è condizionata alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione di partenariato in materia opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ ART. 3, Comma 1, Lettera hhh)

Il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore della amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

ART. 194

CONTRAENTE GENERALE

1. (..) la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

■ "La concessione... presenta le stesse caratteristiche dell'appalto, ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori **consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera** o in tale diritto accompagnato da un prezzo".

(direttiva 18/UE/2004)

■ **"..il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione della gestione dell'opera eseguita."**

(legge 443/01, art.1, comma 2/f)

PARTE II TITOLO III CAPO II

PROCEDURE DI SCELTA PER IL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 59 (Scelta delle procedure)

Art. 60 (Procedura aperta)

Art. 61 (Procedura ristretta)

Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione)

Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione)

Art. 64 (Dialogo competitivo)

Art. 65 (Partenariato per l'innovazione)

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE

ART. 3

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «**dialogo competitivo**», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura;

aaaa) «**sistema dinamico di acquisizione**», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 62

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. (.....). 4. (.....). 5. (.....)

6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE ART. 65

1. Le amministrazioni (...) possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

4. (.....). 4(.....).

5. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

LA SCELTA DELLE PROCEDURE

Le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo, la procedura competitiva con negoziazione, il partenariato per l'innovazione. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

Le procedure aperte e ristrette sono la regola generale, e sono sempre ammesse. Invece, il dialogo competitivo, la procedura competitiva con negoziazione, il partenariato per l'innovazione e le procedure negoziate sono ammesse solo nei casi previsti.



CONSIDERAZIONI FINALI SULLA QUALIFICAZIONE E L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

IVAN CICCONI
Parma 21 aprile 2016

LA CONCESSIONE DELL'APPALTO NELLE POLITICHE EUROPEE

**PECULIARITA' DELL'APPALTO E DELLA
CONCESSIONE COME RELAZIONI ECONOMICO-
IMPRENDITORIALI**

**IL RUOLO DELLA DOMANDA NELLA DETERMINAZIONE
DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE.**

**L'APPALTO COME STRUMENTO DI POLITICA
INDUSTRIALE.**

L'APPALTO E LE POLITICHE SOCIALI.

L'APPALTO E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE.

LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

LA SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA

CONSIDERAZIONI SU ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE

**ART. 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi**

ART. 51 – Suddivisione in lotti

**ART. 78 – Albo dei componenti le commissioni
giudicatrici**

**ART. 84 - Sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici**

**ART. 91 - Riduzione del numero di candidati altrimenti
qualificati da invitare a partecipare**

ART. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

ART. 96 – Costi del ciclo di vita

ART. 97 - Offerte anormalmente basse

ART. 91 RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI ALTRIMENTI QUALIFICATI DA INVITARE A PARTECIPARE

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione (...).
2. (...). Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. (...).

ART. 95 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. (...). Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
2. (...), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96. (...).
3. (...);...;...;...;...; **15.** (...).

ART. 97 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi: a).....; b).....; c).....; d).....; e).....;
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.